

XVI legislatura

**A.S. 1750:**

**"Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007"**

Settembre 2009

n. 49



servizio del bilancio  
del Senato

nota di lettura



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

*Ha collaborato la dott.ssa Laura Di Pucchio  
nell'ambito di uno stage di studio presso il Servizio  
Bilancio del Senato*

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PREMESSA .....</b>   | <b>1</b>  |
| <i>Articolo 3 del ddl di ratifica (Copertura finanziaria) .....</i> | <i>2</i>  |
| <i>Articolo 7 (Utile delle imprese).....</i>                        | <i>3</i>  |
| <i>Articolo 8 (Navigazione marittima).....</i>                      | <i>5</i>  |
| <i>Articolo 9 (Imprese associate).....</i>                          | <i>7</i>  |
| <i>Articolo 10 (Dividendi).....</i>                                 | <i>8</i>  |
| <i>Articolo 11 (Redditi derivanti dai crediti).....</i>             | <i>9</i>  |
| <i>Articolo 12 (Canoni).....</i>                                    | <i>10</i> |
| <i>Articolo 13 (Utile di capitale).....</i>                         | <i>12</i> |
| <i>Articolo 14 (Professioni indipendenti).....</i>                  | <i>13</i> |
| <i>Articolo 15 (Lavoro subordinato) .....</i>                       | <i>15</i> |
| <i>Articolo 16 (Compensi e gettoni di presenza).....</i>            | <i>16</i> |
| <i>Articolo 17 (Artisti e sportivi) .....</i>                       | <i>17</i> |
| <i>Articolo 22 (Altri redditi) .....</i>                            | <i>18</i> |
| <i>Protocollo aggiuntivo, punto 12.....</i>                         | <i>19</i> |

## **PREMESSA**

Il presente disegno di legge autorizza la ratifica della convenzione stipulata tra l'Italia e l'Arabia Saudita a Riad il 13 gennaio 2007, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

La Convenzione in esame, dunque, amplia la rete di Convenzioni contro le doppie imposizioni firmate dall'Italia e risponde all'esigenza di creare un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti in Arabia Saudita competitivo e non discriminatorio, rispetto agli operatori stranieri i cui governi hanno già stipulato con il nostro Paese analoghe convenzioni. La struttura convenzionale si rifà allo schema-base degli accordi di specie riconosciuto internazionalmente a livello di Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

La sfera soggettiva di riferimento è relativa alle persone residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti; per quanto concerne invece l'ambito oggettivo di applicazione, la convenzione si rivolge alle imposte sul reddito e sul patrimonio in vigore nei due Paesi al momento della stipula dell'accordo.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Convenzione, le imposte coinvolte riguardano: per l'Italia l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, nonché le imposte sostitutive delle imposte sui redditi; per l'Arabia Saudita la *zakat* (che si configura come una tassa religiosa che rappresenta l'unica imposta sul reddito delle persone fisiche) e

l'imposta sul reddito delle società, ivi compresa l'imposta sugli investimenti del gas naturale.

La presente Convenzione è corredata di RT mediante la quale si provvede a valutare gli effetti di gettito delle disposizioni in essa contenute; i dati utilizzati sono stati rilevati sulla base dei dati disponibili per l'anno 2007 provenienti dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Mod. 770/2008.

Si procede di seguito ad analizzare l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, contenente la copertura finanziaria e, a seguire, gli articoli della Convenzione oggetto di ratifica più rilevanti ai fini delle stime di variazione di gettito, così come evidenziati dalla citata RT.

***Articolo 3 del ddl di ratifica***  
***(Copertura finanziaria)***

L'articolo 3 del disegno di legge dispone che all'onere derivante dalla ratifica della Convenzione in oggetto, valutato in 266.000 euro in ragione d'anno dal 2010, si provvede attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997.

**Al riguardo**, si sottolinea che l'autorizzazione di spesa della quale si prevede la riduzione riguarda la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione. Su tale modalità di copertura occorrerebbe pertanto verificare se il parziale definanziamento della citata autorizzazione di spesa trovi capienza

negli importi non utilizzati, alla luce del fatto che si tratta di spese obbligatorie (il relativo capitolo di spesa è il 2302 del Ministero degli affari esteri, concernente contributi obbligatori ad organismi internazionali).

\*\*\*

Per quanto concerne l'entità delle spese recate dalla Convenzione in esame, si riporta un prospetto riepilogativo degli importi indicati dalla RT.

| <b>AS 1750 - Convenzione Italia-Arabia Saudita</b> |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>Articolo</b>                                    | <b>Oggetto</b>  | <b>Minor gettito</b> |
|  |   | Euro                 |
| 7  | Utili imprese   | 16.000               |
| 10   | Dividendi   | 30.000               |
| 12   | Canoni  | 3.000                |
| 13   | Utili capitale  | 30.000               |
| 14   | Professioni indipendenti                                | 34.000               |
| 22   | Altri redditi   | 3.000                |
| Prot.agg., par.<br>12                              | Crediti d'imposta per <i>zakat</i> assolta in Arabia S. | 150.000              |
| <b>Totale</b>                                      |   | <b>266.000</b>       |

***Articolo 7***  
***(Utili delle imprese)***

Per tale tipologia di reddito viene sancito il principio per il quale gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza

dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione.

La Convenzione fa salvo il caso in cui in essa si disciplini un regime fiscale differente per alcune tipologie di reddito, considerate separatamente, per le quali si applicherà la disciplina specificamente accordata escludendole dal calcolo del reddito di impresa.

La disposizione assume comunque un connotato residuale nell'ambito della Convenzione, in quanto è espressamente previsto che se l'utile d'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione si applicano questi ultimi.

Tuttavia tale disciplina prevede che non si possa applicare la vigente normativa in tema di tassazione dei redditi per prestazioni artistiche e professionali, per le quali attualmente non rileva la localizzazione del soggetto che percepisce dette prestazioni; infatti, ad oggi viene operata una ritenuta del 30% sui compensi comunque percepiti nell'ambito di prestazioni artistiche e professionali (anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi di impresa).

L'introduzione dell'articolo in esame implica pertanto la preclusione dell'applicazione della citata ritenuta nel caso di soggetti residenti in Arabia Saudita privi di stabile organizzazione in Italia.

**La RT** in merito, utilizzando i dati presenti presso l'Anagrafe Tributaria per l'anno di imposta 2007, desunti dal modello 770/2008, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, stima prudenzialmente una perdita di

gettito pari a circa 16.000 euro a titolo di ritenute applicate su prestazioni artistiche e professionali.

A causa della irreperibilità delle indicazioni in merito alla natura soggettiva dei percipienti sauditi, il dato è stato ottenuto ipotizzando che, dall'ammontare complessivo di reddito percepito da soggetti residenti in Arabia Saudita da società operanti in Italia pari a 104.000 euro, cui corrispondono ritenute applicate per complessivi 32.000 euro, solo il 50 per cento potrebbe avvantaggiarsi della nuova disciplina convenzionale.

**Al riguardo**, si rileva che la correttezza della quantificazione della perdita di gettito dipende dall'esattezza dell'ipotesi formulata in relazione all'ammontare di reddito che rientrerebbe nel campo di applicazione della nuova disciplina (50 per cento del totale); sarebbe quindi opportuno che il Governo specificasse sulla base di quali considerazioni sia stata individuata tale percentuale.

### *Articolo 8*

#### *(Navigazione marittima)*

L'articolo considera gli utili derivanti dallo svolgimento del traffico internazionale di navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, disponendo che tali utili siano imponibili nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Il comma 3 prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, seguano la stessa disposizione.

**La RT** osserva che la norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'articolo 73, comma 3, del Tuir - che considera residenti ai fini IRES, le società od enti che hanno in Italia la propria sede legale - non dovrebbe determinare una diminuzione di gettito in quanto risulta applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito di impresa derivante da attività esercitate mediante una stabile organizzazione.

**Al riguardo**, occorre sottolineare la differenza tra la definizione di sede legale e di sede di effettiva direzione della società. Infatti, per sede legale si intende la sede formale della società, ossia la sede sociale indicata nell'atto costitutivo o nello statuto; la sede di direzione effettiva di un'impresa, invece, è "il luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività direttiva ed amministrativa per l'esercizio dell'impresa, cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell'impresa vengono organizzati e coordinati per l'esplicazione ed il raggiungimento dei fini sociali".

Ciò posto ciò posto il quesito è se la rilevanza ai fini fiscali della sede della direzione effettiva rispetto a quella legale, derivante dalla applicazione della nuova disciplina, possa determinare variazioni di gettito. Sul punto sarebbe opportuno ottenere chiarimenti da parte del

Governo, anche in considerazione del fatto che la RT stessa non sembra escludere del tutto la possibilità di effetti sul gettito.

**Articolo 9**  
**(Imprese associate)**

L'articolo dispone che gli utili delle imprese associate direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa, vengano tassati, con la finalità di prevenire le evasioni fiscali.

A tale fine, il comma 2 dell'articolo in esame consente agli Stati contraenti di eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere agli aggiustamenti corrispondenti esclusivamente mediante una procedura amichevole, disciplinata dall'articolo 25 della Convenzione.

**La RT** sostiene che tale disposizione non comporta significative variazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette e comporta, di conseguenza, una variazione di gettito non rilevante.

**Al riguardo**, si ritiene verosimile che l'entità delle variazioni in oggetto non risulti rilevante, ciò in quanto si fa esplicito rinvio alla citata procedura amichevole di cui all'art. 25 della Convenzione in esame.

**Articolo 10**  
**(Dividendi)**

L'articolo considera i dividendi<sup>1</sup>, pagati da una società italiana o dell' Arabia Saudita ad un residente dell'altro Stato contraente, prevedendo che l'imposizione sia effettuata dallo Stato in cui ha la residenza il beneficiario di tali redditi.

Si specifica che tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato di residenza della società che paga i dividendi ed in conformità alla legge di tale Stato.

In ambedue i casi, sono previste due aliquote massime: il 5 per cento e il 10 per cento.

L'aliquota del 5 per cento è accordata agli importi relativi ai dividendi se l'effettivo beneficiario è una società di capitali che detiene, da almeno 12 mesi, non meno del 25 per cento del capitale sociale della società che distribuisce i dividendi; per tutti gli altri casi è applicabile l'aliquota del 10 per cento. E' comunque previsto che le modalità di applicazione saranno stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti.

**La RT** utilizza i dati dell'Anagrafe tributaria per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008, quadro SK), in base ai quali risultano presenti 112 soggetti percipienti residenti in Arabia Saudita per i quali il sostituto d'imposta ha dichiarato dividendi distribuiti per 203.000

---

<sup>1</sup> Ai fini dell'articolo, sono considerati dividendi “i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale del redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società distributrice”. Vedi l'articolo 10, comma 3, della presente Convenzione.

euro e ritenute applicate per 40.000 euro. La diminuzione di gettito viene calcolata sottraendo dall'importo di tali ritenute quello che risulterebbe nell'ipotesi che a tutti gli importi venisse applicata l'imposta del 5 per cento, dando luogo a ritenute per 10.000 euro; il risultato sarebbe dunque di circa 30.000 euro.

**Al riguardo**, si rileva che la quantificazione della perdita di gettito è caratterizzata da prudenzialità, in quanto la RT effettua il calcolo considerando che venga utilizzata da tutti l'aliquota più favorevole del 5 per cento, mentre la disposizione prevede alcune fattispecie in relazione alle quali l'aliquota sarà del 10 per cento, determinando quindi una perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente più contenuta.

### ***Articolo 11***

#### ***(Redditi derivanti dai crediti)***

L'articolo prevede la disciplina sul trattamento dei redditi derivanti da crediti, i quali vengono tassati dallo Stato di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui il soggetto svolga un'attività, industriale o commerciale, stabile nell'altro paese contraente, nel quale detti interessi diverranno imponibili.

Gli interessi, tuttavia, possono essere imponibili anche dallo Stato di provenienza ma in misura non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo degli stessi, se il percipiente ne è l'effettivo beneficiario.

**La RT** prende in considerazione i dati desunti dal modello 770/2008 dell'anno di imposta 2007, quadro SP, dai quali risulta che gli interessi corrisposti a soggetti residenti in Arabia Saudita di ammontare pari a 11 mln non sono assoggettati, come prevede la disciplina interna, ad alcuna ritenuta perché derivanti da interessi su conti correnti bancari o postali. Considera, quindi, che l'entrata in vigore del testo convenzionale non comporti alcuna variazione in termini di gettito.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni per quanto di competenza.

## ***Articolo 12*** ***(Canoni)***

L'articolo considera i canoni<sup>2</sup> pagati da una società italiana o dell'Arabia Saudita ad un residente dell'altro Stato contraente, secondo il principio della residenza del beneficiario dei redditi in esame, e fatto salvo il caso in cui l'effettivo beneficiario svolga un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione o

---

<sup>2</sup> Ai fini dell'articolo, sono considerati canoni "i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico." Cfr. articolo 12, comma 3 della presente Convenzione.

una base fissa; in quest'ultimo caso è lo Stato di provenienza dei canoni ad avere il potere impositivo.

Lo Stato di provenienza dei redditi ha la facoltà di effettuare il prelievo nel limite del 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Le modalità applicative saranno specificamente stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti.

**La RT**, sulla base dei dati dell'Anagrafe Tributaria per l'anno di imposta 2007 (Mod. 770/2008, sezione Comunicazione dai certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) stima una diminuzione di gettito pari a 3.000 euro. Tale dato si è ottenuto applicando un'aliquota convenzionale del 10 per cento all'ammontare complessivo di reddito riconducibile a canoni percepiti da residenti in Arabia Saudita da parte di sostituti italiani pari a 35.000 euro e ritenute applicate per circa 5.000 euro.

**Al riguardo**, in considerazione del fatto che la ritenuta attualmente operabile secondo la vigente normativa italiana<sup>3</sup> è del 30 per cento con riferimento ai compensi corrisposti a soggetti non residenti, appare opportuno che il Governo fornisca un'indicazione quantitativa più puntuale delle modalità di stima del minor gettito.

---

<sup>3</sup> Cfr. D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, c. 2.

**Articolo 13**  
**(Utili di capitale)**

L'articolo afferma che gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili<sup>4</sup> sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati, mentre per gli utili derivanti dall'alienazione dei beni mobili appartenenti all'attivo di una stabile organizzazione sono tassabili nello Stato in cui è situata l'attività d'impresa.

In tale disposizione vengono anche considerati gli utili derivanti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati nell'attività internazionale da parte di un'impresa, i quali, invece, sono imponibili nello Stato in cui è ubicata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Per tutti gli altri casi l'imposizione è esclusivamente nel paese di residenza del soggetto cedente i beni.

**La RT** afferma che il criterio di tassazione adottato per gli utili di capitale è quello raccomandato dall'OCSE.

Si evidenzia anche che con l'entrata in vigore delle norme convenzionali l'Italia non potrebbe più assoggettare a tassazione né i redditi prodotti da cessione di partecipazioni qualificate in società residenti in Arabia Saudita (soggette all'imposta sostitutiva del 27 per cento *ex* articolo 67, lettera c), del TUIR), né le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati (soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento *ex* articolo 67, lettera c-bis, del TUIR),

---

<sup>4</sup> L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati.

né le plusvalenze derivanti da cessioni onerose di titoli non rappresentativi di merci (soggette all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento di cui all'art. 67, lettera *c-ter* del TUIR), nonché, infine, le plusvalenze su contratti derivati, concluse fuori dai mercati regolamentati (soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento di cui all'art. 67, lettere *c-quater* e *c-quinquies*).

La RT stima una possibile perdita di gettito in circa 30.000 euro. I dati utilizzati sono quelli disponibili per l'anno di imposta 2007 (Mod. 770/2008 SO), dai quali rilevano operazioni imponibili assoggettabili alla presente disciplina per euro 750.000 circa. Ipotizzando che le plusvalenze siano pari a circa il 30 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate, per un ammontare di circa 225.000 euro, e un'aliquota di imposta del 12,5 per cento si ottiene una perdita di gettito stimata in circa 30.000 euro.

**Al riguardo**, si rileva che la correttezza della quantificazione della perdita di gettito dipende dall'esattezza dell'ipotesi formulata in relazione all'entità delle plusvalenze (30 per cento); sarebbe quindi opportuno che il Governo specificasse sulla base di quali considerazioni sia stata individuata tale percentuale.

#### *Articolo 14* *(Professioni indipendenti)*

Per tale tipologia di redditi la Convenzione prevede l'imposizione nel Paese di residenza.

La tassazione nel paese di prestazione dell'attività stessa può avvenire solo con riferimento al criterio della base fissa ovvero il criterio del periodo di permanenza nello Stato da cui provengono i redditi, nel solo caso in cui il soggetto vi risieda per un periodo superiore a 183 giorni nell'anno fiscale considerato, oppure il caso in cui il soggetto erogante sia un residente del Paese di prestazione dell'attività, o una stabile organizzazione ivi situata, e la remunerazione sia superiore a 150.000 dollari nell'anno fiscale.

**La RT** specifica che la tipologia di redditi presa in considerazione dall'articolo in discorso è speculare a quella disciplinata in Italia dall'articolo 53 del TUIR in materia di redditi da lavoro autonomo.

Per essi, attualmente, si prevede la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 30 per cento da calcolarsi sui redditi erogati a non residenti<sup>5</sup>; per effetto della normativa convenzionale, che prevede la tassazione nel paese di residenza, tali ritenute verrebbero a mancare producendo pertanto una perdita di gettito, limitata, tuttavia dalla accettazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati ai residenti in Arabia Saudita.

I dati considerati per il calcolo della diminuzione del gettito sono desunti dal Mod. 770/2008 (Sezione comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), per un ammontare complessivo di tali redditi pari a 225.500 euro e ritenute complessive applicate per circa 67.000 euro.

---

<sup>5</sup> Vigè, pertanto, il criterio dell'imposizione da parte del soggetto erogatore.

La RT afferma che ipotizzando, prudenzialmente, che la metà circa dei soggetti percipienti ricada nella disciplina più favorevole, l'entità della perdita di gettito sarebbe pari a circa 34.000 euro.

**Al riguardo**, si rileva che la stima sarebbe più prudente se tenesse conto delle possibilità offerte dai nuovi canali commerciali e dalle nuove professioni che possono essere svolte in prevalenza mediante strumenti informatici, in relazione alla possibilità di eludere il criterio della base fissa e/o della permanenza del soggetto svolgente attività professionale indipendente basato sul numero di giorni di permanenza nello Stato erogatore del compenso.

### *Articolo 15* *(Lavoro subordinato)*

L'articolo sancisce il principio generale della tassazione per le remunerazioni in denaro e in natura del lavoro subordinato. I salari e gli stipendi sono imponibili dallo Stato contraente nel quale l'attività dipendente viene svolta.

Viene, tuttavia, prevista una deroga che è rivolta a disciplinare i casi in cui l'azienda invii personale all'estero.

In tal caso il reddito prodotto nello Stato estero non viene tassato dallo Stato ospite a tre condizioni: che il beneficiario soggiorni per un periodo non superiore a 183 giorni; che le remunerazioni siano pagate da un datore di lavoro non residente nello Stato ospite; ed infine nel

caso in cui l'onere di remunerazione non sia sostenuto da un datore di lavoro che abbia una stabile organizzazione nello Stato in discorso.

**La RT** afferma che il principio contenuto nella Convenzione è quello della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare, per i soggetti residenti in Italia si continuerà ad operare secondo il principio di tassazione mondiale e non si dovrebbero verificare significative variazioni di gettito.

**Al riguardo**, in merito alla quantificazione, occorre chiarire se variazioni di gettito possano verificarsi per effetto della considerazione dei compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), del TUIR), che sarebbero tassati in Italia solo nel caso in cui l'onere sia posto a carico di una stabile organizzazione presente sul territorio nazionale o nel caso in cui il soggetto percipiente soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale, per i quali nulla sembra dire la RT.

### ***Articolo 16***

#### ***(Compensi e gettoni di presenza)***

I compensi, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe percepiti da un amministratore o da membro di qualsiasi altro organismo simile, che risiede in Italia o in Arabia Saudita, sono

tassabili nello Stato di residenza della società che eroga questi compensi.

**La RT** sottolinea che la Convenzione in esame non stabilisce l'esclusività del potere impositivo dello Stato di residenza della società erogante. Ciò significa che i compensi ricevuti potranno essere tassati sia dallo Stato di residenza della società, sia dallo Stato di residenza del percettore dei compensi. Per quanto riguarda l'Italia, dai dati disponibili per l'anno di imposta 2007 (Mod. 770/2008, quadro SC) le somme corrisposte a soggetti residenti in Arabia Saudita per redditi di tale natura sono esigue e pari a 18.000 euro. Pertanto la variazione di gettito non si ritiene rilevante.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni.

### *Articolo 17* *(Artisti e sportivi)*

L'articolo 17 prevede che i redditi conseguiti da artisti dello spettacolo, di teatro, del cinema ed atleti siano imponibili nel Paese in cui le attività sono esercitate.

Il criterio si applica anche qualora i compensi non vengono erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto cui lo sportivo o l'artista sia legato.

La norma riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata dal nostro Paese da tali soggetti.

**La RT**, in considerazione dei dati desumibili dal modello 770/2008, Sezione comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, non rileva alcuna variazione significativa di gettito.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni.

## *Articolo 22* *(Altri redditi)*

Per gli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si dispone una sostituzione di regime fiscale, prevedendo il passaggio dal criterio dell'attività svolta sul territorio dello Stato da parte del cittadino straniero e sui cui redditi viene calcolata una ritenuta alla fonte, al criterio del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito o al criterio della base fissa o della stabile organizzazione.

**La RT** stima quindi una perdita di gettito da ascrivere all'impossibilità di effettuare il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano su detti redditi.

I dati tratti dai modelli 770/2008, relativi all'anno d'imposta 2007, Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, evidenziano un ammontare di redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e importi

relativi ad altri redditi non compresi negli articoli precedenti per circa 10.000 euro, a cui corrispondono circa 3.000 euro di ritenute alla fonte.

Si stima pertanto una perdita di gettito per il totale importo di 3.000 euro.

**Al riguardo**, si rileva l'orientamento prudenziale della RT, che considera come perdita di gettito l'importo totale delle ritenute operate risultanti dai dati rilevati nell'anno di imposta 2007.

### ***Protocollo aggiuntivo, punto 12***

Il punto 12 del protocollo aggiuntivo stabilisce, con riferimento all'articolo 24, paragrafo 3<sup>6</sup>, che il metodo per eliminare la doppia imposizione non pregiudicherà le disposizioni del sistema di riscossione della *zakat*; per tale imposta - che riguarda il reddito ed il patrimonio - si ha quindi un riconoscimento di un credito d'imposta per coloro che risiedono in Italia, ma di nazionalità saudita, che intendano versarla volontariamente.

**La RT** utilizza, ai fini della quantificazione, i dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno d'imposta 2007 disponibili presso l'Anagrafe Tributaria; i soggetti passivi Irpef in Italia riconducibili alla categoria assommano un reddito complessivo di circa 6 mln (ed un importo di imposte pagate pari a 1,7 mln).

---

<sup>6</sup> Tale paragrafo contiene disposizioni di carattere generale volte ad eliminare la doppia imposizione.

Applicando ai redditi indicati l'aliquota *zakat*<sup>7</sup> del 2,5%, la RT perviene ad un credito d'imposta pari a 150.000 nell'ipotesi che esso sia utilizzabile interamente.

**Al riguardo**, si rileva che la quantificazione appare prudentiale in relazione al numero di soggetti considerati, in quanto si tratta di tutti i soggetti residenti in Italia e con nazionalità saudita.

Ai fini del calcolo del minor gettito derivante dalla disposizione si richiama tuttavia la circostanza che la *zakat*, in relazione alla sua particolare natura di imposta religiosa, ha un'aliquota minima stabilita per legge che il contribuente ha la facoltà di elevare; è quindi opportuno verificare se ulteriori riflessi finanziari possano derivare dal riconoscimento del credito d'imposta in questione, nell'eventualità che la *zakat* venga versata dai contribuenti con un'aliquota superiore rispetto a quella minima.

---

<sup>7</sup> La *zakat* rappresenta un'imposta religiosa che grava sul reddito e sulla proprietà, il cui gettito viene destinato ai settori più bisognosi della popolazione. L'aliquota minima stabilita dalla legge è del 2,5%.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>